

Oggetto: Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo. CIG 542019780E

QUESITO N.1

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 16.A.26 del bando di gara è possibile equiparare la laurea in Ingegneria Chimica o Territorio e Ambiente, con la laurea in Ingegneria Civile sezione idraulica, con relativa iscrizione all'albo professionale nel settore Ambientale?

CON RIFERIMENTO ALLA SUPERIORE RICHIESTA SI PRECISA CHE LE EQUIPARAZIONI (RECTA EQUIPOLLENZA) SONO STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE CHE DOVRA' ESSERE SPECIFICATO QUALORA IL TECNICO INDIVIDUATO SIA IN POSSESSO DI LAUREA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL BANDO O C.S.A.

QUESITO N.2

IN RIFERIMENTO, ALLA RICHIESTA PERVENUTA A MEZZO FAX IN DATA 21/01/2014 SI SPECIFICA, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.A.26, CHE L'IMPRESA CONCORRENTE DOVRÀ DIMOSTRARE DI AVERE GESTITO UN IMPIANTO DI POTENZIALITÀ PARI A 75.000 ABITANTI (N. 3 LINEE X 25.000 ABITANTI) .

QUESITO N.3

CON RIFERIMENTO A SPECIFICA RICHIESTA PERVENUTA A MEZZO FAX IN DATA 09.01.2014 RELATIVAMENTE ALLA PREVISIONE DI CUI AL PUNTO 16.A.34 DEL DISCIPLINARE DI GARA SI PRECISA CHE IL REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO GIACCHÉ LA NORMATIVA NAZIONALE, PROPRIO PER LA DELICATEZZA E RILEVANZA DELLE FUNZIONI SVOLTE DAGLI OPERATORI DEL SETTORE ISCRITTI (DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIO), RITIENE NECESSARIO CHE GLI OPERATORI SIANO IN POSSESSO DI CARATTERISTICHE AZIENDALI ED ORGANIZZATIVE TALI DA CONNOTARLI A LIVELLO SOGGETTIVO E DA NON CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DI SOGGETTI TERZI CHE NE SIANO PRIVI (RIF. PARERE DI PRECONTENZIOSO N. 13 DEL 14/02/2013 - RIF. PREC 149/12/L D.LGS 163/06 ARTICOLI 39, 49).

L'ART. 118 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. HA OPERATO LA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI SUBAPPALTO (ART. 25, DIR. 2004/18; ART. 37, DIR. 2004/17; ART. 18, LEGGE N. 55/1990; ART. 16, D.LGS. 24 MARZO 1992, N. 358; ART. 18, D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 157; ART. 21, D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 158; 34, LEGGE N. 109/1994) ESTENDENDO LA RELATIVA DISCIPLINA ANCHE AI CONTRATTI DI FORNITURE E DI SERVIZI.

PARALLELAMENTE, CON L'ART. 298, COMMA 4, (PER I SERVIZI E LE FORNITURA DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I., VENGONO DETTATE NORME DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ART.118 DEL CODICE.

RELATIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DI SMALTITORE DEI RIFIUTI E AL DECRETO DI ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE CHE SONO RIFERIBILI ALLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SI EVIDENZIA CHE TALE ATTIVITÀ SI RITIENE POSSA ESSERE OGGETTO DI SUBAPPALTO.

QUESITO N.4

CON NOTA DEL 14/01/2014 INVIATA A MEZZO FAX E POSTA ELETTRONICA E SOLLECITATA STESSO MEZZO IN DATA 27/01/2014 LA ***** HA CHIESTO, IN VIA DI AUTOTUTELA, L'ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI MARSALA.

LA MODIFICA È RICHIESTA IN FORZA DELLA NORMA INTRODotta NELL'ART.82 COMMA 3-BIS DEL D. LGS.163/2006 CON L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.32 DEL D.L.69/2013 CHE PREVEDE CHE IL PREZZO PIÙ BASSO È DETERMINATO AL NETTO DELLE "SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE".

L'ESAME DELLA DISPOSIZIONE PRESENTA, TUTTAVIA, DELLE **DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE E APPLICATIVE** DIFFICILMENTE SUPERABILI.

ANZITUTTO, UN PRIMO PROBLEMA RIGUARDA LA NOZIONE DI "**COSTO DEL LAVORO**" E DI "**COSTO DEL PERSONALE**", CONSIDERATO CHE NON SI TRATTA DI UNA NOZIONE UNIVOCA, IN RAGIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTI; ALTRA QUESTIONE È QUELLA RELATIVA AI SOGGETTI CHE DEVONO STIMARE QUESTI COSTI, NON ESSENDO CHIARO SE DEBBANO ESSERE LE STAZIONI APPALTANTI O LE IMPRESE IN GARA.

LA STAZIONE APPALTANTE NON PUÒ, IN ALCUN MODO, CONOSCERE I COSTI DEL PERSONALE SE NON IN TERMINI DEL TUTTO IPOTETICI O DI SEMPLICE STIMA.

IL COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE "EFFETTIVO" NON POTRÀ CHE DIVERGERE, ANCHE SENSIBILMENTE, RISPETTO A QUELLO CHE LA STAZIONE APPALTANTE HA DETERMINATO E DICHIARATO INTANGIBILE.

SULLE PRECEDENTI, MA ANALOGHE, NORME INSERITE NEL DECRETO SVILUPPO, L'AVCP, CON I PARERI DI PRECONTENZIOSO N. 99, 103 E 110 DEL 27.06.2012 SI ERA ESPRESSA ORIENTANDOSI VERSO UNA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA NON RIGOROSA.

FINALMENTE, CON IL PARERE N. 123 DEL 19.07.2012 L'AVCP SI È ESPRESSA CHIARAMENTE IN TERMINI NEGATIVI SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMA PER L'ABROGAZIONE DELLA STESSA.

IL RIBASSO OFFERTO DAL CONCORRENTE È FATTO SULL'IMPORTO MA RICOMPRENDE IL COSTO DEL PERSONALE E DELLE MISURE DI SICUREZZA AZIENDALI, TRATTANDOSI DI COMPONENTI DIRETTAMENTE DIPENDENTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA (AVCP: «... *L'ESECUZIONE DI UNA STESSA PRESTAZIONE PUÒ COMPORRE FRA DUE IMPRESE LA NECESSITÀ DI IMPIEGARE MANODOPERA PER UN TEMPO DIVERSO A CAUSA DI UNA DIFFERENTE ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA O DI UNA DIVERSA ATTREZZATURA IMPIEGATA ...*»

RECENTEMENTE SI STAVA CONSOLIDANDO UNA GIURISPRUDENZA QUASI UNIVOCA SUGLI ARGOMENTI TRATTATI CHE, SEMPLIFICANDO AL MASSIMO, PUR

IN PRESENZA DI AMBIGUITÀ E ORIENTAMENTI CONTROVERSI, PUÒ ESSERE SINTETIZZATA COME SEGUE:

- IL “COSTO DEL PERSONALE” È UNA COMPONENTE ESSENZIALE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA, DEVE ESSERE CONGRUO IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DELLE GARE E SUPERARE IL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ IN SEDE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE; TUTTAVIA ESSO È LIBERAMENTE VALUTABILE (E RIBASSABILE) DAL CONCORRENTE, SEPPURE NEL RISPETTO ASSOLUTO DEI MINIMI SALARIALI E DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI; DEVE ESSERE INDICATO, ALMENO COME INCIDENZA, NEGLI ATTI TECNICI PROGETTUALI (ARTICOLO 39, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 207 DEL 2010).

- IL COSTO PER LA “SICUREZZA AZIENDALE” È UNA COMPONENTE ESSENZIALE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA, DEVE ESSERE CONGRUO IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DELLE GARE E SUPERARE IL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ IN SEDE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE; TUTTAVIA ANCH’ESSO È LIBERAMENTE VALUTABILE (E RIBASSABILE) DAL CONCORRENTE, SEPPURE NEL RISPETTO DEL DVR; DEVE ESSERE INDICATO NEGLI ATTI TECNICI PROGETTUALI (ARTICOLO 32, COMMA 4, LETTERA O), DEL D.P.R. N. 207 DEL 2010 E ARTICOLO 86, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006), MA DEVE ALTRESÌ ESSERE INDICATO ESPLICITAMENTE DAL CONCORRENTE IN SEDE DI OFFERTA (ARTICOLO 87, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006, IN FORZA DELL’AFFERMAZIONE: «NELLA VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA LA STAZIONE APPALTANTE TIENE CONTO DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, **CHE DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI NELL’OFFERTA E RISULTARE CONGRUI RISPETTO ALL’ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE**»).

CON L’INTRODUZIONE DEL COMMA 7-BIS ALL’ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE CONVERTITO CHE, A SUA VOLTA, HA AGGIUNTO IL COMMA 3-BIS ALL’ARTICOLO 82 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006; QUEST’ULTIMO ORA RECITA: «3-BIS. **IL PREZZO PIÙ BASSO È DETERMINATO AL NETTO DELLE SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE, VALUTATO SULLA BASE DEI MINIMI SALARIALI DEFINITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI SETTORE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, DELLE VOCI RETRIBUTIVE PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO E DELLE MISURE DI ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**».

LA COLLOCAZIONE DEL NUOVO COMMA NELL’ARTICOLO 82, RUBRICATO «**CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**» CONTRO LA COLLOCAZIONE PRECEDENTE NELL’ARTICOLO 81, RUBRICATO «**CRITERI PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE**»; QUINDI MENTRE NEL 2011 LA NORMA ERA RIFERITA AD ENTRAMBI I CRITERI DELL’OFFERTA (SIA DEL PREZZO PIÙ BASSO CHE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA), OGGI È RIFERITA ALLA SOLA OFFERTA DEL PREZZO PIÙ BASSO.

LA DISCIPLINA RIGUARDA LA FORMAZIONE DEL PREZZO QUALUNQUE SIA IL CRITERIO ADOTTATO PER L’OFFERTA E QUALUNQUE SIA L’AMBITO CONTRATTUALE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE).

NON È INUTILE RIBADIRE LE CRITICHE ALLA NORMA GIÀ AVANZATE NEL 2011. NON SI PUÒ CONFONDERE IL COSTO DEL PERSONALE INTESO COME COSTO “UNITARIO” (ORARIO, SETTIMANALE, MENSILE O COMUNQUE PERIODICO IN RELAZIONE AI DIVERSI CONTRATTI DI LAVORO) CON QUELLO INTESO COME COSTO “COMPLESSIVO” (IL “MONTE” SALARI E STIPENDI PAGABILE E PAGATO PER UN DETERMINATO CONTRATTO PUBBLICO). IN AMBEDUE I CASI, QUANDO SI

PARLERÀ DI “COSTO”, QUESTO SI INTENDERÀ SEMPRE COMPRENSIVO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (COSIDDETTI “ONERI RIFLESSI”) E, OVVIAMENTE, AL NETTO DELLE SPESE GENERALI E DELL’UTILE D’IMPRESA.

IL PRIMO COSTO (UNITARIO) IN APPARENZA È FACILMENTE PREDETERMINABILE: ESSO È DATO APPUNTO DAI MINIMI SALARIALI DEFINITI DAI CCNL, DALLE VOCI RETRIBUTIVE PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI

SECONDO LIVELLO E DAGLI ONERI RIFLESSI. SI TRATTA DI DATI REPERIBILI, SEPPURE CON ALCUNE DIFFICOLTÀ, MA NON DECISIVI: INNANZITUTTO IN UN APPALTO NON È AFFATTO DETTO CHE IL PERSONALE RISPONDA AD UN SOLO CCNL; I MINIMI SALARIALI ALL’INTERNO DELLO STESSO CCNL SONO DIVERSI PER GLI ARTIGIANI, PER LE PMI, PER LE COOPERATIVE; DIVERGONO IN RELAZIONE ALL’ANZIANITÀ DEL SINGOLO LAVORATORE E IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA O CATEGORIA. SE POI AGGIUNGIAMO LE VOCI RETRIBUTIVE PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO, LE COSE SI COMPLICANO ULTERIORMENTE: PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO (COSIDDETTA “DECENTRATA”) SI INTENDE SIA LA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE CHE LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE; COME SI POSSA INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE LA RETRIBUZIONE “MINIMA” IN UN MERCATO APERTO ALL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DATO CHE I CONCORRENTI POSSONO DISPORRE DI CONTRATTAZIONI AZIENDALI E TERRITORIALI NECESSARIAMENTE NON OMOGENEE.

IL COSTO COMPLESSIVO È DATO DALLA SOMMA DEI PRODOTTI TRA I COSTI UNITARI DEI SINGOLI LAVORATORI, PER IL TEMPO IMPIEGATO DA CIASCUNO DI ESSI.

L’ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, LE CAPACITÀ PROFESSIONALI DEI LAVORATORI, LE DOTAZIONI IN ATTREZZATURE, LA TEMPESTIVITÀ NELLA DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI, LA LOGISTICA, LE MODALITÀ COSTRUTTIVE, LA DISTANZA DEL CANTIERE NON INFLUENZANO IL COSTO “UNITARIO” MA INFLUENZANO SIGNIFICATIVAMENTE IL COSTO “COMPLESSIVO”. NE CONSEGUE CHE LA PREDETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL LAVORO SOTTRAENDOLO AL RIBASSO SARÀ SPESSO UN SOVRAPPREZZO INGIUSTIFICATO A FAVORE DELLE IMPRESE O, IN CASO MAGARI MENO DIFFUSI, UNA LORO PUNIZIONE INGIUSTIFICATA.

TUTTE LE ARGOMENTAZIONE IN TEMA DI COSTO DEL PERSONALE POSSONO ESSERE RIPETUTE ESATTAMENTE NEGLI STESSI TERMINI ANCHE PER I COSTI DELLA SICUREZZA “AZIENDALI”.

TUTTAVIA, CONDIZIONE ESSENZIALE AFFINCHÉ IL SISTEMA FUNZIONI, È DARE LA POSSIBILITÀ AL CONCORRENTE, IN SEDE DI VERIFICA IN CONTRADDITTORIO, DI GIUSTIFICARE UN EVENTUALE MINOR COSTO “COMPLESSIVO” DELLA MANODOPERA E UN MINOR COSTO DELLE MISURE DI SICUREZZA, MEDIANTE IDONEE E ESAURIENTI DIMOSTRAZIONI DELLA LORO CONGRUITÀ; QUINDI COSTI NON ERODIBILI IN SEDE DI RIBASSO MA ERODIBILI IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI.

SI PUÒ OBIETTARE CHE COSÌ OPERANDO È COME AMMETTERE UN RIBASSO “INDIRETTO” SUL COSTO DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA “AZIENDALE”, CIOÈ AMMETTERE CHE IL CONCORRENTE PUR LASCIANDO INVARIATI FORMALMENTE TALI COSTI (SOTTRATTI ALL’OFFERTA), OFFRA UN MAGGIOR RIBASSO NELL’OTTICA DI UN SUCCESSIVO RISPARMIO SUGLI STESSI COSTI.

IN PRIMO LUOGO OCCORREREBBE PRESUPPORRE, COME È EVIDENTE AI FINI DI UN MINIMO DI PAR CONDICIO, CHE IL CAPITOLATO DOVREBBE ESPLICITAMENTE

VINCOLARE L'AGGIUDICATARIO AD APPLICARE UN DATO CCNL, COSA DELLA CUI LEGITTIMITÀ È LECITO DUBITARE.

EVIDENTE IL FUMUS DI **DANNO ERARIALE** QUANDO FINORA, DEL TUTTO LEGITTIMAMENTE, LA GARA POTEVA ESSERE VINTA DA UNA COOP.SOCIALE CON APPLICAZIONE DEL RELATIVO CCNL E CONSEGUENTI RISPARMI PER LA P.A..

L'OBBLIGO DELLE STAZIONI APPALTANTI DI DICHIARARE (E DEGLI AGGIUDICATARI DI APPLICARE) UNO SPECIFICO CCNL COMPORTI UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA OPERATORI ECONOMICI.

IN OGNI CASO, QUELLO CHE PARE CERTO È CHE CON LA NORMA IN QUESTIONE LE AMMINISTRAZIONI ANDRANNO A SPENDERE DI PIÙ.

SULLA BASE DELLE INDICAZIONI IN PREMESSA SI RIBADISCE CHE:

- 1) RISULTA IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA, LA PREVISIONE NORMATIVA DI SCORPORARE, A PRIORI, IL COSTO DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA GENERICA NON ASSOGGETTABILI A GIUSTIFICAZIONI;
- 2) LE IMPRESE CONCORRENTI POSSONO, DEL TUTTO LEGITTIMAMENTE, APPLICARE CCNL DIVERSI TRA LORO PUR OPERANDO NELLO STESSO COMPARTO MERCEOLOGICO;
- 3) LE NORME VIGENTI RIFERITE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITÀ, CONSENTONO DI DEROGARE AD OGNI NORMA DI LEGGE O DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE;
- 4) LE IMPRESE GODONO DI AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E PREVIDENZIALI LEGATE A FATTORI CONTINGENTI;

CIÒ PREMESSO SI RILEVA CHE IN NESSUNA PARTE LA NUOVA NORMA DISPONE, IN MODO INCONTROVERTIBILE CHE IL PREZZO DI GARA DEBBA ESSERE "DEPURATO" DALLA COMPONENTE ECONOMICA AFFERENTE IL SOLO COSTO DEL PERSONALE E DELLE MISURE DI SICUREZZA (COSA PERALTRO IMPOSSIBILE PER QUANTO SOPRA ESPOSTO).

LA STAZIONE APPALTANTE NON DEVE EFFETTUARE ALCUN CALCOLO O ARTIFICIO CONTABILE PER DETERMINARE A PRIORI IL COSTO DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA GENERICA NON AVENDO LA LEGGE, IN ALCUNA PARTE, STABILITO TALE INCOMBENZA PER IL SEMPLICE FATTO CHE NON PUÒ CONOSCERE TALE IMPORTO SE NON IN TERMINI DEL TUTTO IPOTETICI O DI SEMPLICE STIMA.

SOLO IL COSTO RELATIVO AGLI ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICA DOVRÀ ESSERE, COME FATTO DALLA STAZIONE APPALTANTE, INDIVIDUATO E SUCCESSIVAMENTE INTEGRALMENTE CORRISPOSTA ALL'APPALTATORE.

LA NUOVA NORMA NON COMPORTA CHE LE COMPONENTI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE E SICUREZZA GENERICA DEBBANO SFUGGIRE A QUALSIVOGLIA CONTROLLO, INFATTI L'ART 86, COMMA 3-BIS PREVEDE CHE NELLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA GLI ENTI AGGIUDICATORI SONO TENUTI AD ACCERTARE CHE IL VALORE ECONOMICO SIA ADEGUATO E SUFFICIENTE RISPETTO AL COSTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA, CHE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATO E RISULTARE CONGRUO RISPETTO ALL'ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

LA STAZIONE APPALTANTE PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE SOSPETTE DI ESSERE ANORMALMENTE BASSE, IVI COMPRESA LA VERIFICA RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA GENERICA EVIDENZIATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI.

SE COSÌ NON SI OPERASSE CI TROVEREMMO DI FRONTE AD OFFERTE NON CONFRONTABILI E SALTEREBBE DI CONSEGUENZA LO SPIRITO DELLA STESSA GARA D'APPALTO, MENTRE CON LA PROCEDURA SOPRA ENUNCIATA SI ASSICURA

IL RISPETTO SOSTANZIALE DELLA NORMA CHE È QUELLO DI PORRE LA GIUSTA ENFASI SUGLI ASPETTI DI TUTELA SOCIALE DEI LAVORATORI.